

**COMUNE DI PIMONTE - PROVINCIA DI NAPOLI
AREA AMMINISTRATIVA**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato con atto Consiliare n. 37 del 14.06.2000 e deliberazione consiliare n. 60 del 31.10.2001

Sottoposto al controllo di legittimità della Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 25.06.2001, Verb. n. 51.

Acquisito il parere della Regione Campania Commissione Provinciale per l'Artigianato di Napoli, giusta nota n. 1385 del 28.09.01.

Ripubblicato, ai sensi dell'art. 101, c. 7°, dello Statuto comunale, dal 19.07.01 al 03.08.01.

Modificato con atto consiliare n.67 de 29.12.2006

Acquisito parere della Regione Campania – C.P.A. seduta del 06.11.2006

Ripubblicato, ai sensi dell'art. 101, c. 7°, dello Statuto comunale, dal 22.01.2007 al 06.02.2007.

ART. 1
Oggetto del Regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in qualsiasi altra forma di cui all'art. 3 della legge 08 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato con legge 23 dicembre 1970, n. 1142. Ai sensi dell'art. 96 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione comunale di cui all'art. 2 bis, L. 161/63 non è ritenuta indispensabile.*

Il presente articolo è così sostituito:

1. *Il presente regolamento disciplina l'attività di acconciatore ed estetista esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in qualsiasi altra forma di cui all'art. 3 della legge 08 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato con legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e legge 17 agosto n. 174. Ai sensi dell'art. 96 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione comunale di cui all'art. 2 bis, L. 161/63 non è ritenuta indispensabile.*

ART. 2
Autorizzazione all'esercizio

1. *Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area e previo*

parere sanitario dell'A.S.L. circa l'igiene dei locali delle attrezzature e delle suppellettili.

Il presente articolo è così sostituito:

1. Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area e previo parere sanitario dell'A.S.L. circa l'igiene dei locali delle attrezzature e delle suppellettili e accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 174/2005.

ART. 3

Presentazione della domanda

1. La richiesta di autorizzazione va presentata al Comune su competente carta bollata e deve contenere:

- a) cognome, nome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal legale rappresentante o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
- b) precisa ubicazione del locale di esercizio;
- c) l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

2. Alla domanda va allegata:

- a) certificato della commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale;
- b) certificato dell'ufficio sanitario dell'A.S.L. che attesti l'idoneità igienica dei locali delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- c) certificato sanitario personale nel quale sia specificato che l'esercente l'attività non presenta malattie che contro indicano l'attività barbiere o parrucchiere.
- d) planimetria su scala 1:100 dei locali.
- e) Certificazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale certificazione può essere sostituita da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 445/2000;

f) Certificazione di agibilità o abitabilità dei locali ove si svolgerà l'attività, ovvero apposita certificazione di collaudo a firma di un tecnico abilitato di cui all'art. 2 D.P.R. 22.04.1994 n. 425,, nonché dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi della L. 46/90.

Il presente articolo è così sostituito:

1. La richiesta di autorizzazione va presentata al Comune su competente carta bollata e deve contenere:

- a) cognome, nome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal legale rappresentante o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
- b) ubicazione del locale di esercizio;
- c) l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare. In tal caso i locali devono essere destinati in modo esclusivo all'attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione e siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

2. Alla domanda va allegata:

- a) certificato C.P.A. attestante l'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 ovvero la sussistenza del requisito di cui alla successiva lett. e);
- b) certificato dell'ufficio sanitario dell'A.S.L. che attesti l'idoneità igienica dei locali delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- c) certificato sanitario personale nel quale sia specificato che l'esercente l'attività non presenta malattie che contro indicano l'attività di acconciatore ed estetista.
- d) planimetria su scala 1:100 dei locali.
- e) certificazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale certificazione può essere sostituita da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 445/2000;
- f) Certificazione di agibilità dei locali ove si svolgerà l'attività, ovvero apposita certificazione di collaudo a firma di un tecnico abilitato di cui all'art. 2 D.P.R. 22.04.1994 n. 425,, nonché dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi della L. 46/90.

ART. 4

Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata:

- a) al compimento della maggiore età del richiedente;
- b) all'accertamento della qualifica professionale;
- c) al possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane;
- d) alla regolare costituzione della società;
- e) ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento delle attività, accertati dall'ufficio competente dell'A.S.L.;
- f) all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità dei locali;
- g) all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi, su attestazione dell'ufficio di polizia municipale.

Il presente articolo è così sostituito:

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata:

- a) al compimento della maggiore età del richiedente;
- b) all'accertamento della C.P.A. in ordine possesso dell'abilitazione professionale;
- c) al possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane;
- d) in caso di società alla regolare costituzione della medesima;
- e) ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento delle attività, accertati dall'ufficio competente dell'A.S.L.;
- f) all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità dei locali;
- g) all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi, su attestazione degli uffici comunali;
- h) alla nomina del responsabile tecnico secondo la forma giuridica dell'impresa.

ART. 5
Ubicazione degli esercizi - Distanze

1. La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilito in mt. 30 misurata per il percorso più breve.
2. Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all'art. 2. In tal caso, non trova applicazione il precedente comma.

ART.6
**Autorizzazione in caso di cessione,
locazione, ecc.. dei locali di esercizio**

1. L'autorizzazione è strettamente personale. In caso di cessione, vendita ad altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare a richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8.8.1985 n. 443, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o invalidato, cosicché con il presente regolamento gli eredi del titolare dell'autorizzazione possono continuare l'attività per i periodi suddetti.

ART.7
Trasferimento dell'esercizio e subingresso

1. Le ditte che intendono trasferire il proprio esercizio da una ad altra parte del territorio comunale dovranno, prima di effettuare

qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale.

2. Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. In questo ultimo caso l'autorizzazione sarà rilasciata previa la sola verifica dei requisiti professionali del subentrante da parte dell'ufficio comunale competente.

Il presente articolo è così sostituito:

1. Le ditte che intendono trasferire il proprio esercizio da una ad altra parte del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale.
2. Nell'ipotesi di trasferimento di esercizio non trova applicazione la disciplina delle distanze minime di cui al precedente art. 5 fermo restando il divieto che l'esercizio trasferito non vada a collocarsi a muro di altro esercizio preesistente.
3. Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di acconciatore ed estetista. In questo ultimo caso l'autorizzazione sarà rilasciata previa la sola verifica dei requisiti professionali del subentrante da parte dell'ufficio comunale competente.

ART. 8

Domanda di autorizzazione di trasferimento o di subingresso

1. La domanda sarà indirizzata al Responsabile di Area in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati nell'art. 3, in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitarie e tecniche.

ART. 9

Diniego dell'autorizzazione - ricorso

1. Il rifiuto di rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla

produzione di documentazione integrativa richiesta dall'ufficio. Avverso Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

ART. 10

Requisiti igienico-sanitari dei locali

1. I locali destinati al servizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono avere una superficie minima di mq 20 (superficie di attività con esclusione di quella relativa ai servizi) e di altezza non inferiore a mt. 2,80, beni illuminati e arieggiati.

Il presente articolo è così sostituito

1. I locali destinati al servizio di acconciatore ed estetista devono avere una superficie minima di mq 20 (superficie di attività con esclusione di quella relativa ai servizi) e di altezza non inferiore a mt. 2,80, beni illuminati e arieggiati.

ART. 11

Esercizi misti

1. Gli esercizi misti per uomo e donna, devono disporre di appositi reparti distinti e nettamente separati e con esercizi igienici distinti e separati.

ART. 12

Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita nonché di una cassetta per la raccolta giornaliera delle immondizie. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfestazione.

2. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoratori, nonché di una cassetta per il pronto soccorso. Gli esercizi dei barbieri e parrucchieri ed estetista devono essere forniti di sedili rivestiti in materiale lavabile.

ART. 13

Controllo sanitario del personale

1. Il personale di lavoro e di assistenza comunque adibito all'esercizio deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio dell'A.S.L., dal quale risulti l'immunità da malattie infettive e diffuse. I libretti di idoneità sanitarie delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovo annuale di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'A.S.L.

ART. 14

Conduzione igienica dell'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente:
 - a) l'esercizio deve essere tenuto con la massima pulizia e disinfettato periodicamente;
 - b) gli attrezzi taglienti, forbici ecc.. devono essere sempre tenuti accuratamente puliti, e prima dell'uso devono essere sempre immerse in sostanza disinfettante ovvero sterilizzati con apparecchiature riconosciute idonee allo scopo dall'ASL; durante l'uso gli attrezzi devono essere ripuliti con teli, carta sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere. Dovranno essere utilizzate esclusivamente lamette monouso.
 - c) Nelle attività di manicure e pedicure la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

- d) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti e per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso dei piumini e dei preparati essiccatori;
- e) Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- f) Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richiede disinfettati accuratamente;
- g) Tinture fissative ed altri preparati impegnati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/06/1976 e successive modificazioni;
- h) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive devono essere sempre seguite da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
- i) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere
- j) L'esercente è tenuto a segnalare al competente servizio dell'ASL casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi;

ART. 15

Uso dei guanti per trattamenti speciali

1. E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici od altro materiale pericoloso, di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema (permanente a freddo), maneggi preparati a base di acido ticlicolico dei prodotti in questione non deve superare il 6%.

ART. 16

Cessione dell'azienda

1. In caso di cessione dell'azienda, l'autorizzazione s'intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi del precedente articolo 9.

ART. 17

Sospensione, revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengono alle prescrizioni di cui agli articoli da numero 11 al numero 17.

Il presente articolo è così sostituito

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di acconciatore ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengono alle prescrizioni di cui agli articoli da numero 11 al numero 17.

ART. 18

Tariffe

1. Le tariffe devono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

ART. 19

Orario

1. I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria. L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'art. seguente.

Il presente articolo è così sostituito:

1. I negozi di acconciatore ed estetista devono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria. L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'art. seguente.

ART. 20

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quanto non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate con la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.
2. Per le infrazioni al presente regolamento si applica la sanzione da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, senza l'autorizzazione di cui all'art. 2, del medesimo, la sanzione è fissata da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 4.000.000.
3. Per le attività di estetista trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'art. 12, della legge 1/1990, fermo restando, per le infrazioni al presente regolamento, quelle previste al primo periodo del c. 2° del presente articolo.

Il presente articolo è così sostituito:

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quanto non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate con la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.
2. Per le infrazioni al presente regolamento e per chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00.
3. Per le attività di estetista trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'art. 12, della legge 1/1990, fermo restando, per le infrazioni al presente regolamento, quelle previste al precedente comma del presente articolo.

ART. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. *Il presente regolamento entra in vigore dopo il controllo da parte dei competenti organi e la successiva ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.*

Il presente articolo è così sostituito:

1. *Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e successiva ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.*